

Roma, 2 febbraio 2016

OGGETTO: SULLE INDENNITÀ CONNESSE ALLA PRIMA ASSEGNAZIONE DEL MAGISTRATO.

Abstract: al magistrato assegnato alla prima sede di servizio spetta, anzitutto, una “*indennità di assegnazione*”, pari a circa € 615 lordi mensili per i primi sei mesi e a circa € 307 lordi mensili per i successivi sei mesi. Tale indennità è corrisposta d’ufficio.

Al medesimo magistrato spetta, altresì, una “*indennità di prima sistemazione*”, che è corrisposta *un tantum*, a condizione che il magistrato sposti effettivamente la propria residenza.

L’indennità di prima sistemazione è pari alla somma di € 87,80, aumentata di un importo pari a tre mensilità dell’indennità integrativa speciale in godimento a sua volta pari a circa € 870 mensili lordi. Onde, l’importo dell’indennità di prima sistemazione ammonta a circa € 2.700 lordi. Tale complessivo importo è ridotto della metà se il magistrato non ha familiari a carico o se i familiari non si trasferiscano nella nuova sede di servizio (fatta salva la corresponsione dell’intero importo se il trasferimento dei familiari avvenga successivamente, entro un triennio dalla data del provvedimento di assegnazione).

La corresponsione dell’indennità di prima sistemazione deve essere richiesta alla Corte di Appello di destinazione.

Attualmente, non sono previsti ulteriori rimborsi per il trasferimento e il trasloco, che sono stati soppressi dalla legge di stabilità per il 2012.

Nella prassi, secondo un’interpretazione condivisibile della disciplina di legge, le due indennità sopra indicate sono ritenute cumulabili tra loro.

1. Per individuare le indennità connesse alla prima assegnazione del magistrato, occorre fare riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 13 (“*indennità di missione*”) della legge n. 97 del 1979 (norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei magistrati), il quale:

- al **primo comma**, prevede che gli uditori giudiziari (oggi magistrati in tirocinio) destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie hanno diritto, per un anno, ad una indennità continuativa di missione – altrimenti detta “***indennità di prima assegnazione***” - giusto il rinvio ivi disposto all’art. 1 della legge n. 1039 del 1950 (che prevedeva analogo trattamento per i magistrati “promossi” al “grado” di magistrato di cassazione con funzioni direttive e che per l’effetto avessero mutato sede di servizio), il quale a sua volta rinviava alla disciplina generale del trattamento di missione dei dipendenti statali, contenuta da ultimo negli artt. 1 e segg. della legge n. 836 del 1973;

- al secondo comma, prevede che la medesima indennità “*continuativa di missione*”, di cui al primo comma, spetta ai magistrati trasferiti d’ufficio ad altra sede di servizio;

- al **terzo comma**, prevede che “*in ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennità di cui all'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417*”, e cioè la **indennità una tantum di prima sistemazione** prevista, in generale, per il caso di trasferimento dei dipendenti statali (disciplinata dall'art. 21 della legge n. 836 del 1973 e rideterminata dal citato art. 12 della legge n. 417 del 1978).

Il comma 3 dell'art. 13 prevedeva anche il **rimborso** di alcune spese di trasferimento, che, come si vedrà, è stato **abolito** dall'art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012).

2. In base a quanto precede, al magistrato assegnato alla prima sede di servizio, dopo il tirocinio, spettano **due indennità**, diverse nei presupposti e nell'importo: l'indennità di prima assegnazione (art. 13, comma 1) e l'indennità di prima sistemazione (art. 13, comma 3).

Indennità di prima assegnazione

3. La “**indennità di prima assegnazione**”, di cui all'art. 13, comma 1 sopra citato, è connessa *ex se* all'assegnazione delle funzioni (giusto il richiamo all'art. 1 della legge n. 1039 del 1950) e al correlativo mutamento di sede, onde non richiede nessun altro requisito.

Non è, dunque, necessario lo spostamento della residenza nella nuova sede (fermo restando che i magistrati, salvo diversa autorizzazione, **hanno l'obbligo**, disciplinarmente rilevante, **di risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio**, ex art. 12 del d.p.r. n. 3 del 1957).

L'indennità di prima assegnazione spetta **per un anno** ed è pari: per i primi sei mesi, all'indennità di missione di cui all'art. 1 della legge n. 836 del 1973 (come modificata dalla legge n. 417 del 1978); per i successivi sei mesi, alla metà della medesima indennità di missione (art. 13 della legge n. 97 del 1979, in combinato disposto con gli artt. 1 e 3 della legge n. 1039 del 1950 e con l'art. 1, comma 36, della legge n. 549 del 1995).

Va osservato che la legge n. 266 del 2005 (legge di stabilità per il 2006), nel sopprimere l'indennità di missione dei dipendenti statali (art. 1, comma 213), ha fatto però salve le diverse indennità che ad essa sono rapportate per la determinazione del *quantum* - inclusa espressamente quella di cui all'art. 13 della legge n. 79/1997 - le quali restano stabilite nella misura prevista nel 2005 (art. 1, comma 215).

Pertanto, posto che la misura dell'indennità di missione nel 2005 era pari a circa € 20,50 lordi al giorno (cfr. il D.M. 11 aprile 1985), l'indennità di assegnazione attualmente è pari a **circa € 615 lordi mensili per i primi sei mesi e a circa € 307 lordi mensili per i successivi sei mesi**.

L'indennità di assegnazione è corrisposta d'ufficio.

Indennità di prima sistemazione

4. Gli ulteriori benefici connessi al trasferimento di sede trovano la loro fonte nella disciplina applicabile alla generalità dei dipendenti statali, espressamente richiamata dal succitato comma 3 del citato art. 13.

La disciplina ivi richiamata, originariamente, prevedeva il diritto del dipendente trasferito:

- ad un'indennità *una tantum* di prima sistemazione (art. 21 della legge n. 836 del 1973), che era dovuta sul presupposto della diversità della nuova sede di servizio rispetto al luogo di residenza, senza che fosse però richiesto il necessario spostamento della residenza anagrafica nella nuova sede;

- ad una indennità per il viaggio dalla precedente alla nuova sede, nonché al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco, per sé e i propri familiari (artt. 18, 19 e 20 della legge n. 836 del 1973).

Successivamente, l'art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012), da un lato, ha soppresso le indennità e i rimborsi di cui agli artt. 18, 19 e 20 della legge n. 836 del 1973. Dall'altro lato, ha previsto che l'indennità di prima sistemazione è dovuta esclusivamente nel caso di "***effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio***".

Pertanto, attualmente, al magistrato assegnato alla prima sede di servizio **non competono più le indennità e i rimborsi per il viaggio e il trasloco, mentre compete ancora l'indennità *una tantum* di prima sistemazione, che è però condizionata all'effettivo spostamento della residenza.**

La misura di tale indennità è attualmente pari alla somma di € 87,80, aumentata di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento (art. 12 della legge n. 417 del 1978), a sua volta pari a circa € 870 mensili lordi. Onde, l'importo dell'indennità di prima sistemazione ammonta a **circa € 2.700 lordi.**

Tale misura è **ridotta della metà se il magistrato non ha familiari a carico o se i familiari non si siano trasferiti nella nuova sede di servizio**, fatta salva la corresponsione dell'intero importo se il trasferimento dei familiari avvenga successivamente, entro un triennio dalla data del provvedimento di assegnazione (art. 21 della legge n. 836 del 1973).

L'indennità di prima sistemazione deve essere richiesta dal magistrato alla Corte di Appello di destinazione.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità per il 2012, si ritiene opportuno che il magistrato, nella richiesta, attesti lo spostamento della residenza propria e, se del caso, dei suoi familiari.

5. Con riguardo al luogo nel quale deve essere trasferita la residenza, va osservato che la legge di stabilità per il 2012, nel condizionare l'indennità all'“*effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento*” (art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011), ha inteso condizionare l'indennità ad un effettivo spostamento di residenza connesso al trasferimento, così assegnando all'indennità la funzione di ricompensare *una tantum* e forfettariamente i disagi connessi al mutamento di residenza.

Di qui, sembra potersi ragionevolmente ritenere che l'effettivo mutamento di residenza, richiesto ai fini dell'indennità, non impone di trasferire la residenza nel Comune dove ha sede l'ufficio giudiziario, richiedendo soltanto un mutamento di residenza effettivo, che sia causalmente connesso al trasferimento presso la sede di assegnazione. Potrebbe, dunque, ritenersi sufficiente lo spostamento della residenza in un Comune vicino, soprattutto se compreso nell'ambito di competenza territoriale dell'ufficio.

Tuttavia, va ricordato che i magistrati hanno un preciso obbligo giuridico di risiedere nel “*luogo ove ha sede l'ufficio*”, salvo diversa autorizzazione del dirigente dell'ufficio giudiziario di appartenenza.

Questo obbligo, come si desume dalle norme sugli illeciti disciplinari dei magistrati (cfr. l'art. 2, comma 1, lett. p), del d. lgs. n. 109 del 2006) e come ha confermato anche il CSM (nelle Delibere dell'8 gennaio 2009, del 12 maggio 2010 e del 13 luglio 2011), impone al magistrato di risiedere nel Comune dove ha sede l'ufficio giudiziario di appartenenza.

Ora, se pure tale obbligo riguarda aspetti diversi da quelli connessi all'indennità di prima sistemazione, potrebbe comunque essere opportuno che il magistrato ne tenga conto, anche al fine di ottenere l'eventuale autorizzazione a risiedere in un Comune diverso da quello della sede di assegnazione.

Sulla cumulabilità dell'indennità di assegnazione con l'indennità di prima sistemazione

6. Per quanto consta, nella prassi, le due indennità sopra esaminate sono ritenute cumulabili tra loro.

Occorre tuttavia osservare che, in astratto, si potrebbe porre un problema di compatibilità tra esse.

7. La questione potrebbe porsi poiché l'indennità di prima assegnazione (e cioè l'indennità continuativa di missione spettante al magistrato assegnato alla prima sede di servizio), di cui al primo comma dell'art. 13, potrebbe essere ritenuta come un trattamento di trasferimento "di favore" rispetto alla disciplina generale del trasferimento dei dipendenti statali, che consiste, per l'appunto, nell'indennità di prima sistemazione, richiamata dal terzo comma dello stesso art. 13.

Di talché, in tale ottica, la prima indennità (di prima assegnazione) si porrebbe in rapporto di *species* a *genus* rispetto alla seconda (di prima sistemazione), prevedendo un trattamento di maggior favore rispetto ad essa e, dunque, non potendo con essa cumularsi.

E ciò potrebbe essere ritenuto coerente con il regime dei trasferimenti dei magistrati successivi all'assegnazione delle funzioni, per i quali, sempre ai sensi del citato art. 13, spetta o l'indennità continuativa di missione (trasferimento d'ufficio: cfr. il comma 2 dell'art. 13), o l'indennità di prima sistemazione (ogni altro trasferimento), ma mai entrambe.

8. Senonché, a diverse conclusioni può condurre la valorizzazione della particolare *ratio* dell'indennità di prima assegnazione, la quale, essendo connessa *ex se* all'assegnazione delle funzioni, non sembra ricompensare il disagio connesso al trasferimento, ma soltanto il primo conferimento delle funzioni giudiziarie, indipendentemente dal mutamento di sede, ponendosi dunque in un rapporto di alterità e diversità di presupposti rispetto alle indennità di trasferimento regolate dai successivi commi del medesimo art. 13.

In tale ottica, l'indennità di prima assegnazione deve ritenersi cumulabile con l'indennità di prima sistemazione, in quanto le due indennità hanno presupposti e finalità differenti.

In altri termini: la prima spetta *ex se* per il conferimento delle funzioni; la seconda spetta per compensare i disagi del trasferimento di sede, come previsto in generale per ogni trasferimento di sede dei dipendenti statali (considerato che l'art. 13, comma 3, si limita a richiamare un'indennità che, già in base alla disciplina generale, si applicherebbe ai magistrati in quanto dipendenti statali).

Come si è già detto, per quanto consta, l'interpretazione appena proposta risulta essere stata accolta dalla prassi costante.

Avv. Guido Rossi

